

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE IN MATERIA DI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELL'AREA DENOMINATA TERRA DEI FUOCHI»**

Il presente decreto-legge è adottato sulla base della straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. "Terra dei fuochi", come di seguito illustrato.

La situazione di inquinamento ambientale risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree, tanto da non avere eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità.

Il territorio interessato è rappresentato da 90 Comuni in provincia di Napoli e Caserta, per un totale di circa 150.000 ettari e una popolazione di quasi 2.000.000 di abitanti, con elevati livelli di rischio per la salute dei cittadini presenti in tutti i Comuni e, in modo particolarmente critico, in almeno 30 Comuni.

A quanto sopra evidenziato occorre aggiungere che, ad oggi, risultano ancora da esaminare circa 500 ettari di terreni agricoli inquinati.

Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di tipo ambientale sottese al provvedimento sono, altresì, riconducibili al fenomeno dei roghi tossici: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine, oltre a provocare allarme sociale, come accaduto di recente, con ricadute negative sulla sicurezza pubblica.

In proposito, occorre evidenziare che il fenomeno dei traffici illegali di rifiuti, come emerge dalle ultime inchieste giudiziarie, riguarda ormai non più solo la Campania – dove sono riscontrabili delle vere e proprie centrali di gestione illecita dei rifiuti, con problemi connessi di ordine sociale e sanitario, in particolare negli insediamenti spontanei di Giugliano e di Caivano – ma anche altri territori del nostro Paese.

L'odierno intervento normativo trova, inoltre, fondamento nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025; le modifiche normative oggetto dell'odierno intervento costituiranno una componente essenziale del Piano d'azione medesimo, il che costituisce ulteriore motivo per l'urgente adozione del presente provvedimento.

In definitiva, le disposizioni proposte costituiscono uno strumento indispensabile al fine di assicurare da subito il ripristino in concreto delle condizioni di vivibilità, dal punto di vista ambientale, sanitario e della sicurezza pubblica, in una larga parte del territorio nazionale a favore degli abitanti, contrastando con decisione la gestione illegale dei rifiuti ad opera della criminalità organizzata.

Esso, per altro verso, tiene anche conto dell'impostazione contenuta nella recentissima direttiva europea sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, di cui anticipa alcuni contenuti. Detta direttiva, comunque, anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. della legge di delegazione europea, che contiene anche criteri specifici di delega per la sua attuazione, è già oggetto di un approfondito esame, da parte delle amministrazioni competenti, al fine dell'armonica realizzazione, nell'ordinamento domestico, dei vincoli da essa discendenti.

Lo schema di decreto-legge incide, in primo luogo, sulla disciplina penale sostanziale, mediante mirati interventi sulla legislazione complementare e limitatamente sul codice penale. Quale manovra del tutto

conseguente, sono disposti anche arricchimenti del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente, secondo le regole del d.lgs. 231 del 2001.

**L'articolo 1** al comma 1, **lettera a)** prevede una modifica all'**art. 212** del testo unico ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di seguito TUA, inserendo un nuovo comma 19-ter, relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali. In particolare viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi di cui alla legge n. 298/1974, laddove le predette imprese commettano una delle violazioni previste dal Titolo VI della parte quarta del testo unico, risultando così destinatarie, tanto delle sanzioni previste per ciascuna violazione, quanto della sanzione della sospensione, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni. L'intervento in esame è finalizzato a disincentivare condotte illecite da parte di imprese professioniste del trasporto che subirebbero forti limitazioni o esclusioni rispetto all'esercizio dell'attività di trasporto.

Il comma 1, alle **lettere b), c), d), e) f), g) e h)** contiene il gruppo di interventi che attingono la disciplina dei rifiuti, attualmente contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, viene anzi tutto riorganizzata la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti: sebbene allo stato la legislazione vigente conosca soltanto una fattispecie contravvenzionale, lo schema di decreto-legge realizza tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti reati.

Il **primo reato**, che resta una contravvenzione, punisce il mero abbandono di rifiuti con pene, tuttavia, più severe di quelle attualmente previste: l'intervento è realizzato con l'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, che sostituisce il comma 1 dell'**art. 255**, di cui viene anche modificata la rubrica in "*Abbandono di rifiuti non pericolosi*" (art. 1, comma 1, lett. b), n. 5). L'intervento si completa con la previsione di una fattispecie soggettivamente qualificata (titolari di imprese e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata (art. 1, comma 1, lett. b) n. 2). Va segnalato che tale ipotesi, prevista al nuovo comma 1.1 dell'art. 255 sostituisce l'attuale previsione di cui al vigente art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato (art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), in coerenza con la scelta di cui si è detto di riorganizzare la tutela penale di tutte le condotte di abbandono.

Il **secondo reato**, a natura delittuosa, abbraccia le ipotesi di «*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*» di cui al nuovo art. **255-bis** (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lett. c), punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del testo unico, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Va osservato che la scelta è stata nel senso di introdurre un'autonoma fattispecie di reato, come chiaramente indicano tanto la collocazione entro un'autonoma previsione, con autonomo e distinto *nomen iuris*, quanto la stessa descrizione del fatto. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-bis, comma 2).

Il **terzo reato**, anch'esso a natura delittuosa, s'incentra sull'abbandono di rifiuti pericolosi di cui all'**art. 255-ter** (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera c), che è configurabile quando l'abbandono medesimo avvenga in violazione delle disposizioni extra-penali già sopra menzionate, prevedendosi altresì un aumento di pena là dove si verificano le conseguenze del pericolo per la vita

o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero l'abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-ter, comma 3).

Ulteriori interventi riguardano la disposizione dell'**art. 256**, che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti. Detti interventi, introdotti con l'articolo 1, comma 1, lettera d), sono preordinati a trasformare gli illeciti in esso previsti in delitti (sia quanto alla gestione non autorizzata di rifiuti sia quanto alla realizzazione e gestione di una discarica abusiva), con le modifiche conseguenti anche dal punto di vista delle misure di sicurezza patrimoniali e delle sanzioni amministrative accessorie. Va osservato che anche con riferimento a tali ipotesi sono garantiti i trattamenti sanzionatori più severi per i casi in cui la lesione, sia pure a livello di pericolo, raggiunga i beni della vita, dell'incolumità delle persone e dell'ambiente, visto nei suoi elementi essenziali; analogamente, dunque, a quanto operato con riferimento alle ipotesi – base e qualificate – di abbandono di rifiuti. Con riferimento agli ulteriori elementi di raccordo tra le ipotesi di reato previste dall'articolo 256 e quelle precedenti, va anche ribadito che l'ipotesi di abbandono qualificata dalla condizione personale di "titolare dell'impresa o responsabile di enti", attualmente incastonata nell'ambito della gestione non autorizzata di rifiuti (vigente art. 256, comma 2) è stata, come già evidenziato, riposizionata nell'ambito delle ipotesi di cui agli articoli 255 e seguenti, in quanto propriamente attinente alla condotta dell'abbandono di rifiuti.

Secondo la medesima ispirazione e con i medesimi obiettivi di conferire maggiore gravità alle previsioni legali, in corrispondenza del più incisivo disvalore sostanziale dei comportamenti relativi, in senso lato, alla materia dei "rifiuti", lo schema di decreto-legge reca, inoltre, disposizioni modificatrici della fattispecie di reato concernenti la combustione illecita di rifiuti di cui all'**art. 256-bis** (art. 1, comma 1, lett. e), mediante la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio là dove si verificano le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale, nonché con specifiche previsioni volti a risolvere preventivamente problemi di concorso di norme (comprese quelle codicistiche poste a tutela dell'incolumità pubblica) che potrebbero sollevarsi in relazione allo sviluppo concreto della singola "combustione" in incendio (art. 256-bis, comma 3-ter).

Analogo inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso la sostituzione del delitto all'attuale fattispecie contravvenzionale, è attuato (art. 1, comma 1, lett. g) con riferimento all'**art. 259**, dedicato alla spedizione illegale dei rifiuti. La trasformazione in delitto si accompagna alla sostituzione della rubrica, che non menziona più il "traffico illecito" ma appunto la "spedizione illegale" con ciò conformandosi al diritto sovranazionale, ed al corretto richiamo ai regolamenti sopravvenuti nella specifica materia.

Si è poi prevista una aggravante speciale per i delitti di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 quando i fatti sono commessi nell'ambito nell'attività organizzata di una impresa o comunque di una attività organizzata (**art. 259-bis**, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), che è peraltro costruita sulla falsariga dell'aggravante già prevista per il solo reato di cui all'articolo 256-bis, dal vigente comma 3, che viene di conseguenza abrogato (articolo 1, comma 1, lettera e), n. 2).

Va, infine, evidenziata l'introduzione della corrispondente ipotesi colposa per tutti i casi in cui la fattispecie contravvenzionale, attualmente vigente, sia stata trasformata in delitto, onde evitare di lasciare aperti vuoti di tutela in tutti i casi in cui la condotta, avente ad oggetto il rifiuto, sia supportata da un atteggiamento psicologico soltanto colposo (**art. 259-ter**, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. h).

Quanto agli ulteriori interventi sul terreno propriamente amministrativo, si osserva quanto segue.

Con la modifica dell'art. 255 del TUA (articolo 1 comma 1 lettera b) n. 1, lett. c), lett. d) n. 2) viene prevista, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del codice della strada, quando il reato è commesso attraverso l'uso di veicoli a motore (articolo 1 comma 1 lettera b) n. 1, lett. c), lett. d) n. 2).

Si tratta di una sanzione accessoria che integra la riformulazione dell'art. 255 in esame, così da poter applicare anche la sospensione della patente di guida in ragione del richiamo all'art. 223 comma 1 del Codice della strada, che statuisce, nelle ipotesi previste, che l'agente o l'organo accertatore della violazione ritiri immediatamente la patente e la trasmetta, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'art. 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Attraverso la previsione in esame, si intende ulteriormente disincentivare le condotte illecite di abbandono o deposito di rifiuti ovvero di immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

**All'articolo 1, comma 1, lett. b) n. 3 e articolo 7** del testo viene razionalizzata la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada, con l'introduzione della sanzione delle condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere fuori dalla strada, con o senza l'impiego di veicoli, o sulla strada dai pedoni.

Le nuove previsioni sono, infatti, finalizzate a razionalizzare e a rendere di più diretta applicazione la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal Testo Unico Ambiente sia dall'art. 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del codice della strada.

Il concorso di tali disposizioni, di natura amministrativa e penale, crea difficoltà nell'applicazione delle sanzioni quando la condotta avviene sulla strada con o senza far uso dei veicoli. Peraltro, l'esperienza operativa ha permesso di evidenziare che il vigente articolo 15 del codice della strada prevede due sanzioni di entità diversa per le fattispecie previste dalla lettera f) e dalla lettera f-bis), i cui precetti hanno un contenuto parzialmente sovrapponibile, con evidenti difficoltà concrete nell'applicazione della sanzione alle specifiche situazioni oggetto di verifica e controllo.

Nella nuova previsione del comma 1-bis dell'art. 255 TUA oggetto della disciplina in esame sono i rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis TUA (rifiuti da prodotti da fumo) e 232-ter TUA (rifiuti di piccolissime dimensioni), il cui abbandono comporta una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

In sostanza, con la previsione in questione vengono sanzionate le condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere:

- fuori dalla strada, come definita dall'art. 2 codice della strada, con o senza l'impiego di veicoli;
- sulla strada, dai pedoni. È il classico caso del pedone che getta una carta o un residuo di sigaretta per terra.

La norma prevede che l'accertamento delle violazioni sopra descritte può avvenire anche mediante l'ausilio delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, laddove presenti, posti fuori o all'interno dei centri abitati.

L'utilizzo di tale sistema di rilevazione consente di differire la contestazione della violazione.

Il procedimento volto applicazione della sanzione pecuniaria di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è affidato al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione.

Anche in relazione alla fattispecie introdotta dall'art. 255-bis del TUA, viene, contemplata, al comma 3, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del codice della strada, quando il reato è commesso mediante l'uso di veicoli a motore. Al riguardo si richiama quanto sopra detto.

Come già evidenziato, attraverso la previsione in esame si intende ulteriormente disincentivare le condotte illecite relative all'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari commesse con l'uso

di veicoli, proprio attraverso la sanzione accessoria che determinerebbe forti limitazioni e esclusioni per tutti quei soggetti che svolgono anche attività lavorativa attraverso l'uso di veicoli a motore.

La previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida integra, inoltre, il trattamento sanzionatorio, ove il fatto sia commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore, anche quando ricorrano le più gravi fattispecie di cui agli art. 256 riguardante l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e l'**art. 258** relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, di cui all'art. 190 comma 1. In questa ultima ipotesi è, infine, prevista anche la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 per le imprese iscritte che hanno in disponibilità il veicolo con il quale è stata commessa la violazione del 2 comma (omessa o incompleta tenuta del registro cronologico).

**L'articolo 2** introduce modifiche al codice penale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto.

In tale prospettiva, gli interventi sono essenzialmente finalizzati a realizzare due obiettivi fondamentali: il primo è quello di arricchire il catalogo dei **reati ostativi all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto**, di cui all'articolo 131-*bis* c.p., inserendovi le ipotesi di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 2, comma 1, lett. a).

Il secondo versante è minimale, trattandosi soltanto di prevedere, anche per le ipotesi codicistiche relative ai "rifiuti", gli inasprimenti sanzionatori connessi agli eventi di pericolo così come delineati in precedenza; ciò, con ogni evidenza, al fine di evitare "disallineamenti" tra la disciplina penale dei rifiuti, contenuta nella legislazione speciale, e quella disposta dalla parte speciale del codice penale (articolo 2, commi 1, lettere b) e c).

**L'articolo 3** contempla una modifica dell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale volta a rendere applicabile l'istituto dell'**arresto in flagranza differita** ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.

L'istituto dell'arresto in flagranza differita, in ragione del quale si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica risulta inequivocabilmente autore del fatto, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto, viene esteso ai più significativi illeciti ambientali, in quanto si ritiene di dover attribuire un ulteriore strumento operativo in grado di intervenire sulle condotte di illecito ambientale, proprio in ragione della rilevanza del bene giuridico protetto, esattamente con la stessa ratio sottesa alla previsione dell'istituto per i reati di violenza di genere, i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, nonché le lesioni per il personale sanitario e per il personale delle forze di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l'applicabilità dell'istituto *de quo* e della *fictio iuris* in ragione della quale si considera in flagranza anche il fatto verificato con i riscontri video-fotografici entro le 48 ore dall'accadimento materiale, sono, con riguardo al codice penale, l'art. 452-*bis* (inquinamento ambientale), l'art. 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), l'art. 452-*quater* (disastro ambientale), l'art. 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l'art. 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. T.U.A., i reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-*bis* (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-*ter* (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall'art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis* (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall'art. 256-*bis* (combustione illecita di rifiuti) e dall'art. 259 (traffico illecito di rifiuti).

**L'articolo 4** attiene all'ampliamento del novero dei reati contemplati nell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cui può, quindi, applicarsi l'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle **operazioni sotto copertura**, venendo così ad includere nell'ambito di applicazione della norma tutte quelle ipotesi di illecito ambientale ritenute di particolare disvalore penale.

La ragione dell'intervento legislativo trova il suo fondamento nell'esigenza di ampliare le casistiche per il ricorso da parte delle Forze di polizia all'istituto dell'agente sotto copertura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146/2006 che definisce le modalità di svolgimento della tecnica investigativa speciale indicando una serie di attività "consentite".

Nello specifico, la proposta in esame intende prevedere l'istituto *de quo*, non solo per la fattispecie, già prevista nel novero dei reati del citato art. 9 l.146/2006, dell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 *quaterdecies*, ma anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.), di disastro ambientale (452-*quater* c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*), di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 *commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis*), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*) e di traffico illecito di rifiuti (art. 259) proprio poiché tutte queste fattispecie rappresentano veri e propri "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

La possibilità di ricorrere a tale tecnica investigativa speciale, nelle modalità tradizionali della previsione di cui alla lettera a), potrebbe, infatti, garantire l'acquisizione di "elementi di prova" in ordine:

- a) alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;
- b) alle connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
- c) all'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica, nonché dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento.

**L'articolo 5** estende il catalogo di reati per i quali può essere disposta, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 159 del 2011, la misura di prevenzione dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende**, includendovi pure alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti, ed in particolare i reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**L'articolo 6** apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla **responsabilità da reato dell'ente**, in particolare modificando l'articolo 25-*undecies*, dedicato ai reati ambientali, in termini corrispondenti, e conseguenti, alle modifiche sul piano della legge penale sostanziale.

**L'articolo 7** apporta modifiche all'articolo 15 del **codice della strada** e, come già evidenziato all'art. 1 (vedi *supra* relazione illustrativa comma 1-*bis*), deve essere opportunamente letta in relazione alle modifiche apportate al comma 1-*bis* dell'art. 255.

Nello specifico l'intervento di cui all'art. 15 comma 1 lett. f) sanziona la condotta di chi insudicia o imbratta la strada o le sue pertinenze con oggetti diversi dai rifiuti, escludendo le ipotesi di occupazione abusiva prevista e punita dall'art. 20 del codice della strada.

L'intervento di cui all'art. 15 lett. f-*bis*) sanziona la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada, dai veicoli in sosta o in movimento.

Viene aggiunto in fine, il comma 5-*quater* all'articolo 201, in materia di notificazioni delle violazioni, che estende all'articolo 15 comma 1, lett. *f-bis*), le disposizioni di cui all'articolo 201 comma 5-*ter* del codice della strada che consente la possibilità di non procedere alla contestazione immediata delle violazioni, in tal caso anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

**L'articolo 8** si inserisce nel contesto della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione degli organi preposti al controllo e alla repressione dei reati ambientali. In particolare, si introduce la possibilità, nell'ambito delle attività investigative e di accertamento delle violazioni previste da specifiche disposizioni del codice penale (artt. 452-bis, 452-*quater*, 452-*quinqies* e 452-*sexies*) e del codice dell'ambiente (artt. 255, 255-bis, 255-*ter*, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo n. 152/2006), di **avvalersi dei dati contenuti nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).**

Si rappresenta che l'evoluzione delle tecnologie di rilevamento satellitare e delle ortofotografie ha profondamente mutato il modo di analizzare, documentare e dimostrare trasformazioni del territorio: piattaforme come *Google Earth* vengono già utilizzate nei procedimenti giudiziari come prove precostituite di variazioni territoriali; infatti, la giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto la piena efficacia probatoria, salvo disconoscimento formale. Tuttavia, l'affidamento esclusivo a sistemi generalisti (es. *Google Earth*) presenta dei limiti, soprattutto in termini di datazione certa delle immagini, standardizzazione del dato e riconducibilità istituzionale della fonte. Di qui l'opportunità e il valore aggiunto dell'impiego della Carta nazionale dell'uso del suolo, che presenta vantaggi significativi sul piano tecnico, giuridico e istituzionale.

La Carta nazionale rappresenta uno strumento digitale avanzato, costruito mediante analisi di ortofotografie ad alta precisione, dati multi-temporali provenienti dai satelliti del programma Sentinel, e aggiornamenti sistematici su base triennale. Si tratta di un sistema oggettivo, uniforme e georeferenziato, che consente l'identificazione di poligoni di uso agricolo e non agricolo, la valutazione di variazioni morfologiche e chimico-fisiche del suolo, il monitoraggio di abbandoni, urbanizzazioni irregolari, evoluzione delle aree boschive, la mappatura di suoli inutilizzati o degradati da recuperare, nonché la verifica di conformità degli usi del suolo agli aiuti della PAC.

Le alterazioni della morfologia del suolo, spesso connesse a fenomeni di inquinamento industriale, abbandono di rifiuti o interramenti illeciti, possono compromettere gravemente le funzioni ecologiche e produttive della matrice suolo. La possibilità di sovrapporre nel tempo le immagini contenute nella Carta permette non solo l'individuazione di fenomeni di degrado, ma anche la datazione degli stessi, requisito fondamentale ai fini della responsabilità penale e amministrativa.

L'articolo in esame consente, quindi, orientare le potenzialità della Carta nazionale dell'uso del suolo, anche verso finalità ambientali e giudiziarie. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione degli organi di controllo e repressione, valorizzando un sistema informativo pubblico, aggiornato, uniforme e dotato di elevata precisione tecnica. L'articolo 8 si muove così nel solco della prevenzione e repressione dei crimini ambientali, favorendo un approccio basato sull'evidenza scientifica e documentale e promuovendo un uso sinergico dei dati pubblici già disponibili, in un'ottica di sostenibilità, legalità e tutela del territorio.

**L'articolo 9**, infine, individua le misure urgenti per il finanziamento delle attività relative alla situazione emergenziale nella Terra dei fuochi.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini della realizzazione degli interventi attribuiti al Commissario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie espressamente indicati nel comma 1 in esame.

Alla copertura della spesa si provvede, ai sensi del comma 2, mediante risorse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Il comma 3 dispone l'attribuzione al medesimo Commissario unico dei poteri inerenti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, prevista dall'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con il medesimo comma 3, inoltre, si attribuiscono al Commissario unico, in materia di bonifica dei siti contaminati, i poteri di diffida del responsabile e di successiva attuazione d'ufficio degli interventi necessari, stabiliti dall'articolo 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si prevede, infine, espressamente che tra i poteri attribuiti al Commissario unico è compresa l'azione di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili individuati.